

# VALORE FUTURO PLAN

## Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

Mod. GVVFP - ed. 09/19

### Condizioni di assicurazione

*I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.*

Data ultimo aggiornamento: 02/09/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera



## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Annualità assicurativa</b>	Prima annualità assicurativa è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
<b>Annualità di premio</b>	Importo di premio versato dal contraente per ogni annualità assicurativa con le modalità di frazionamento prescelte.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Capitale investito</b>	Somma dei premi versati al netto dei diritti e dei caricamenti e del costo per l'assicurazione A.C.M.A. - I.S.
<b>Capitale protetto</b>	Coincide con il capitale investito..
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
<b>Comparto di OICR</b>	Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.
<b>Data di decorrenza</b>	Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Data traguardo</b>	Data che costituisce il termine del periodo traguardo.
<b>Data di valutazione</b>	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso dell'estratto conto, sia quello inviato annualmente da Generali Italia sia quello elaborato su richiesta del cliente, è la data cui si riferisce l'estratto conto.
<b>Gestione separata GESAV</b>	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto..
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>OICR</b>	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.

<b>Periodo traguardo</b>	Periodo, scelto dal contraente, alla sottoscrizione del contratto e che individua il periodo al termine del quale il contratto ha l'obiettivo di maturare un capitale assicurato, per la parte investita in gestione separata, pari al premio versato pari ai premi versati al netto dei diritti, dei caricamenti e del costo per l'assicurazione A.C.M.A. - I.S. (capitale protetto). Tale periodo può variare tra un minimo di 15 e un massimo di 25 anni.
<b>Polizza</b>	Documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Quota</b>	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte della prestazioni del contratto collegata agli OICR.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Ricorrenza annuale del contratto</b>	Anniversario della data di decorrenza.
<b>SICAV</b>	Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
<b>Tasso obiettivo</b>	Tasso utilizzato per individuare la quota parte del premio versato, dei diritti, dei caricamenti e del costo per l'eventuale assicurazione A.C.M.A. - I.S., che è necessario investire in gestione separata in modo tale che, capitalizzata a tale tasso per il periodo traguardo, diventi al termine di tale periodo pari al capitale protetto al netto dei diritti, caricamenti e per l'assicurazione A.C.M.A. - I.S.
<b>Valore complessivo netto dell'OICR</b>	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
<b>Valore unitario della quota</b>	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.

# QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

## Art. 1 Oggetto del contratto

VALORE FUTURO PLAN prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ Definizioni), Generali Italia paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in euro in forma di capitale, determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR (→ Definizioni).

La prestazione è integrata con un'**assicurazione complementare**.

## Assicurazione principale

### Art. 2 Premi e loro investimento

VALORE FUTURO PLAN prevede il versamento di una successione di premi ricorrenti(→ Definizioni), da versare annualmente fino al termine del periodo di traguardo o, se precedente, fino alla data di decesso.

La somma di ciascun premio versato, al netto dei costi (→ art. 24) e del costo per l'assicurazione complementare, costituisce il **capitale investito**. Il **capitale protetto** è fissato in misura pari al capitale investito.

In polizza (→ Definizioni) è riportata la durata del **periodo traguardo** scelta dal contraente, compresa tra 15 e 25 anni dalla data di decorrenza del contratto.

Generali Italia adotta uno stile di gestione finalizzato, a partire dalla scadenza del periodo traguardo, alla protezione del capitale, ossia che si pone l'obiettivo di essere in grado di pagare, a partire da tale scadenza, un valore di riscatto o una prestazione in caso di decesso di ammontare almeno pari al capitale protetto. **Questo obiettivo non costituisce garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.**

Ciascun premio versato, al netto dei diritti e dei caricamenti (→ art. 24) e del costo relativo all'assicurazione complementare, determina un capitale assicurato iniziale da investire in gestione separata Gesav (premio per gestione separata) ed il rimanente capitale da investire in quote di OICR che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente (→art. 8) (premio per comparti), secondo le seguenti regole:

- **il capitale assicurato iniziale** si determina scontando al tasso obiettivo (→ Definizioni) il capitale protetto relativo al singolo premio per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del versamento e il termine del periodo traguardo scelto. Il tasso obiettivo attualmente in vigore è pari al 3% annuo composto.
- **il capitale da investire in quote di OICR** viene determinato per differenza ed al netto dei caricamenti (→art. 24).

Si riporta di seguito, in base agli anni mancanti alla data traguardo, come si determina la componente da investire in gestione separata (valore in gestione) espressa in percentuale del capitale protetto relativo al premio versato:

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata	Parte in OICR
25	47,76%	52,24%
....	....	....
20	55,37%	44,63%
...	....	....
15	64,19%	35,81%
...	....	....
10	74,41%	25,59%
...	....	....
5	86,26%	13,74%
...	....	....

Ad ogni investimento in quote di OICR, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art.7)
- numero di quote nei diversi OICR
- valore di ciascuna quota.

### Art. 3 Prestazione e garanzia

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale è data dalla somma di:

- un importo pari al **valore del contratto** (→ art.4) alla data del decesso sommato ad un incremento dello 0,2% sul valore in quote di OICR;
- dell'eventuale bonus in funzione del numero di annualità intere corrisposte;
- dell'eventuale prestazione dell'assicurazione complementare.

La prestazione è maggiorata, in funzione del numero di annualità di premio intere versate, di un bonus pari a:

- 1,50% se sono state versate almeno 15 annualità di premio;
- 2,00% se sono state versate almeno 20 annualità di premio;
- 2,50% se sono state versate almeno 25 annualità di premio.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui, la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato complessivo, pari alla somma dei capitali assicurati relativi a ciascun premio versato, tenendo conto di eventuali variazioni conseguenti alla modifica del capitale protetto (→ artt. 11). La garanzia opera a condizione che i premi siano regolarmente versati e **non opera** per la componente in quote.

### Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR) ed è la somma di:

- valore in gestione separata:**  
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)
- valore in quote di OICR:**  
capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione o di evento (ad es. decesso, riscatto, cambio linea di investimento), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 7), dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Generali Italia (→ art. 24).
- eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi (→ art. 24)

### Art. 5 Clausola di rivalutazione

VALORE FUTURO PLAN prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata in base al rendimento dalla gestione separata stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della gestione separata disponibile su [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata determinato come da Regolamento.

Per il calcolo del valore in gestione separata (→ art.4), l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

#### Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

#### Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata espresso in punti percentuali.

La misura annuale di rivalutazione **può risultare negativa**. In ogni caso per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso e, a partire dal termine del periodo traguardo a condizione che i premi siano regolarmente versati, anche in caso di riscatto, i capitali rivalutati non possono risultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali.

#### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato complessivo come somma di:

- capitale assicurato complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente rivalutato come sopra e

- ciascuna variazione del capitale assicurato successiva alla ricorrenza annuale precedente, in seguito al versamento di rate di premio o al trasferimento da e verso la gestione separata (→ art. 10), o per effetto di riscatti parziali, adeguata della misura annua di rivalutazione come sopra, per il periodo intercorrente tra la data di validità della variazione stessa e la ricorrenza annuale successiva.

## Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola, per ogni OICR della linea scelta dal contraente, dividendo la parte di premio investita in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla linea, già al netto dei costi (→ art. 24), per il valore unitario della quota dell'OICR stesso nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

## Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → Definizioni) è effettuata il venerdì di ogni settimana

Se il giorno di riferimento è festivo o coincide con una chiusura delle Borse, dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, la valorizzazione avviene il primo giorno lavorativo precedente.

**Premi:** giorno di valorizzazione della settimana successiva al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva<sup>1</sup>.

In caso di versamento con addebito diretto SEPA (SDD): giorno di valorizzazione della settimana successiva all'ottavo giorno lavorativo bancario successivo alla data di addebito SEPA.

**Riattivazione:** giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento dei premi in arretrato.

**Decesso:** giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 18).

**Riscatto** (→ art. 27); **recesso** (→ art. 23); **cambio fondo (switch** → art. 12): giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta.

**Remix** (→ art. 10) o **determinazione del valore del contratto a fini informativi:** ultimo giorno di valorizzazione precedente il remix. Se il remix è effettuato per dar corso a pagamenti richiesti il lunedì o il martedì, il giorno di riferimento coincide invece con il penultimo giorno di valorizzazione precedente la richiesta.

Se il remix è effettuato per dar corso a operazioni di switch richieste il lunedì o il martedì, il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della seconda settimana precedente la richiesta.

Se l'operazione è richiesta in un giorno successivo al martedì, il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana precedente la richiesta.

Per operazioni di riassetto automatico della linea (→ art. 9), il giorno è indicato nell'appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell'operazione di remix (→ art. 10).

**Modifica del capitale protetto a richiesta del contraente** (→ art. 11): giorno di valorizzazione della settimana successiva alla richiesta.

Il valore unitario delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it).

## Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Generali Italia (→ artt. 8,9 e 10), per i quali è prevista una commissione di gestione e amministrazione (→ art. 21), che viene prelevata dal valore in quote di OICR, riducendone il numero;
- attivati **su richiesta** del contraente, senza costi aggiuntivi (→ artt. 11 e 12); con riferimento al servizio di cui all'art. 12, la prima operazione è gratuita, alle successive sono applicati i costi di switch (→ art. 24).

## Art. 8 Servizio di scelta della linea di investimento

Il contraente può scegliere, fra tre linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Generali Italia, che si differenziano per area geografica di investimento. Le linee di investimento attualmente previste sono:

- Multi Global Plus,
- Multi Emerging Markets,
- Europe Plus.

Generali Italia può inoltre offrire nuove linee di investimento.

<sup>1</sup> Data di versamento ed entrata in vigore sono definiti all'art. 22.

## Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento

Le linee sono gestite con la finalità di accrescere il valore dell'investimento nel medio/lungo periodo.

A tal fine, in funzione del contesto di mercato finanziario e del profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia può **modificare l'allocazione** delle risorse nei modi seguenti:

- variare in percentuale la distribuzione delle risorse tra i diversi OICR
- sostituire gli OICR
- sostituire la linea di investimento scelta
- modificare il tasso obiettivo con conseguente diversa distribuzione degli investimenti tra gestione separata e quote di OICR.

Generali Italia fornisce comunicazione al contraente di ogni modifica.

Generali Italia, se nel corso della durata contrattuale modifica o sostituisce la linea di investimento collegata al contratto, effettua un **riassetto automatico** della linea mediante trasferimenti di quote idonei ad allineare l'investimento con la nuova composizione della linea.

Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento avvengono contestualmente nello stesso giorno.

I premi versati dopo il riassetto sono investiti nella linea modificata. Prima del riassetto sono prelevate le commissioni (→ art. 24).

Durante il riassetto non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta terminato il riassetto stesso, con la prima valorizzazione utile delle quote della linea modificata.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.

## Art. 10 Remix

L'operazione di remix viene effettuata da Generali Italia automaticamente ad ogni ricorrenza annuale, al fine di perseguire l'obiettivo di protezione nel corso della durata contrattuale ed è eseguita anche in occasione di:

- variazioni di asset allocation del contratto (riassetto automatico (→ art. 9) o switch (→ art. 12)
- modifica del capitale protetto a richiesta (→ art. 11)
- pagamento delle prestazioni.

Qualora il valore in gestione separata alla data di remix risulti superiore:

- al capitale protetto scontato al tasso obiettivo per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo, o
- al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo,

l'eccedenza è trasferita dalla componente in gestione separata nella linea di investimento scelta dal contraente.

In caso contrario, si procede a trasferire l'importo mancante dalla componente in quote di OICR a quella in gestione separata, nei limiti della disponibilità e in modo proporzionale dai vari OICR.

**Tale protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito.**

### Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo traguardo residuo 12 anni

Tempo trascorso: 3 anni

<b>PRIMA DEL REMIX</b>	<b>QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA</b>	<b>DOPO IL REMIX</b>
<b>Valore del contratto: € 10.591</b> Valore in gestione separata: € 7.497,87 Valore in comparti: € 3.093,13	<b>Capitale x (1+ t.obiettivo)<sup>(tempo trascorso - data traguardo)</sup></b> <b>10.000 x (1+3,00%)<sup>(12-3)</sup> =</b> <b>€ 7.013,79 → 70,13% del capitale</b> Valore in quote di OICR: € 2.986,2	Valore del contratto: € 10.591 <b>Valore in gestione: € 7.013,8</b> Valore in quote di OICR: € 3.577,2 <b>+ 484,07 € in quote di OICR</b>



I trasferimenti da e verso la gestione separata danno origine a una variazione di pari importo del capitale assicurato complessivo con validità a partire dalla data dell'operazione.

Ad ogni operazione di remix viene determinato un costo percentuale di amministrazione e gestione (→ art. 24). In occasione di ogni remix, viene prelevato un importo individuato applicando al valore del contratto, valutato immediatamente prima dell'operazione di remix, il costo percentuale su base annua pari al 2% (→ art. 24) riproporzionato in funzione della frazione d'anno trascorsa dall'ultimo remix effettuato o, in occasione del primo remix, dalla data di decorrenza del contratto. L'importo così risultante viene prelevato attraverso una riduzione del numero di quote di OICR attribuite al contratto, nei limiti del controvalore delle quote determinato nel giorno di riferimento (→ art. 7) comprensivo dell'eventuale eccedenza trasferita dalla componente in gestione separata alla componente in quote di OICR.

Per tale motivo, anche in occasione di ciascun pagamento da parte di Generali Italia, viene effettuato un remix per consentire l'applicazione del costo di amministrazione e gestione per il periodo tra l'ultimo remix e la data di pagamento o di decesso.

I dettagli dell'operazione (prestazioni risultanti, costi applicati, tasso obiettivo utilizzato, giorno di riferimento) sono comunicati al contraente con apposita appendice.

### Art. 11 Servizio di modifica del capitale protetto su richiesta

Il contraente può richiedere di effettuare una modifica del capitale protetto per adeguarlo al valore del contratto.

In questo caso, viene effettuato un remix dopo aver aggiornato il capitale protetto ponendolo pari al valore del contratto valutato alla medesima data.

La modifica del capitale protetto può essere effettuata, previa richiesta scritta del contraente, a partire dalla prima ricorrenza annuale e al massimo una volta all'anno.

A partire dal termine del periodo traguardo, la modifica su richiesta può essere effettuata solo per aumentare il capitale protetto.

In caso di incremento del capitale protetto le garanzie (→ art. 3) rimangono invariate.

In caso di riduzione del capitale protetto rispetto alla somma dei premi versati al netto dei costi (→ art. 24), l'importo garantito in caso di decesso e di riscatto si riduce in proporzione.

#### Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo traguardo: 15 anni

Tempo trascorso: 5 anno

Ipotesi di valore del contratto: € 11.200 (+ 12%)

PRIMA DEL REMIX	QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA	DOPO IL REMIX
<p><b>Valore del contratto:</b> € 11.200</p> <p>Valore in gestione separata: € 7.801,56</p> <p>Valore in OICR: € 3.398,44</p>	<p><b>Nuovo Capitale x (1 + tasso obiettivo)<sup>(tempo trascorso - data traguardo)</sup></b>  <math>€ 11.200 \times (1 + 3,00\%)^{(5-15)} =</math>  <b>€ 8.333,85 da investire in gestione separata</b></p> <p>€ 11.200 - € 8.333,85 = € 2.866,15 da investire in OICR</p>	<p>Valore del contratto e nuovo capitale protetto: € 11.200</p> <p><b>Pertanto se il valore da investire in gestione separata in base al nuovo capitale protetto è € 8.333,85 e attualmente in gestione separata sono presenti € 7.801,56, l'importo da spostare in gestione separata prelevandolo dagli OICR è pari a</b>  <b>8.333,85 - 7.801,56 = € 532,29</b></p>

## Art. 12 Servizio “switch”: cambio tra linee di investimento

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di cambiare, **solo totalmente**, la linea di investimento in quote di OICR.

La nuova linea di investimento può essere composta da OICR non presenti o presenti in percentuali diverse rispetto alla linea di provenienza e pertanto è necessaria una conversione tra OICR che compongono le due linee.

A seguito della richiesta di switch, l'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote relative agli OICR non presenti o presenti con percentuali diverse rispetto a quella di destinazione, in base al valore unitario delle quote dei comparti della linea di investimento iniziale nel giorno di riferimento (→ art. 7).

### Switch da linea 1 a Linea 2

Linea di investimento di partenza			Linea di investimento di destinazione		
1	Fondi	Peso %	2a	Fondi	Peso %
	Fondo A	25%		Fondo A	50%
	Fondo B	50%		Fondo B	50%
	Fondo C	25%			

Per allineare la linea 1 alla linea 2, nell'esempio sopra riportato, è necessario convertire esclusivamente le quote del fondo C nelle quote del fondo A già presente nella linea di investimento di partenza.

La conversione delle quote è effettuata in base al rispettivo valore unitario del giorno di riferimento, che coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta all'agenzia.

## Assicurazione complementare (obbligatorie)

### Art. 13 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)

L'assicurazione principale è abbinata l'assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. che prevede una prestazione, aggiuntiva rispetto alla prestazione principale, in caso di morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale.

Se l'assicurato decede prima dell'estinzione della assicurazione complementare (art durata), **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga al beneficiario un capitale assicurato pari a 20.000 euro

Questo capitale è raddoppiato (40.000 euro) se il decesso avviene per infortunio causato da **incidente stradale**.

### Art. 14 A.C.M.A. - I.S. Plus

Al momento della sottoscrizione del contratto, i **clienti iscritti al programma di fedeltà “Più Generali”<sup>2</sup>** possono stipulare, al posto dell'assicurazione A.C.M.A. - I.S., l'assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. Plus, che prevede una **maggiorazione della prestazione** complementare pari a 30.000 euro. In caso di incidente stradale, il capitale è raddoppiato (60.000 euro).

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 15 Persone non assicurabili

#### Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età:

- inferiore a 18 anni o almeno pari a 75 anni e 6 mesi
- alla scadenza del periodo traguardo superiore a 90 anni e 6 mesi.

#### Assicurazioni complementari (A.C.M.A. - I.S. / A.C.M.A. - I.S. Plus)

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni e 6 mesi.

<sup>2</sup> I termini e le condizioni d'uso del programma fedeltà “Più Generali” sono disponibili sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it)

## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 16 Esclusioni

#### Assicurazione principale

L'assicurazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.

#### Assicurazioni complementari (A.C.M.A. – I.S. e A.C.M.A. – I.S. Plus)

##### Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso dovuto a lesioni causate da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
  - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
  - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; è inclusa la copertura se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci,
- svolgimento di attività sportiva dilettantistica diversa da:
  - calcio, rugby, hockey, ciclismo, tutte senza partecipare a gare e tornei
  - sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, jogging, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce
- svolgimento di attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, militare (che non naviga né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante, ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri oltre 3,5 t. di portata, artigiano o operaio senza uso di macchine o accesso a tetti, a impalcature, a pozzi e a miniere, fabbro, falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capomastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive e, quando svolgono mansioni amministrative, membri di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani
- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- malaria, avvelenamenti, infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse

##### Limitazioni

L'assicurazione non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopraggiunte, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dalle lesioni.

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 17 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono **essere veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, la prestazione può essere rettificata.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 18 Richieste di pagamento a Generali Italia**

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto; beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it) e presso le agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>3</sup>, da cui risulti:
  - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- per l'assicurazione complementare: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato<sup>4</sup> e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
  - esami clinici e/o strumentali
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
  - verbale dell'autopsia se eseguita
  - verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

## **QUANDO E COME DEVO PAGARE?**

### **Art. 19 Piano di versamento dei premi**

VALORE FUTURO PLAN prevede il versamento di una successione di premi ricorrenti, da versare annualmente fino al termine del periodo di traguardo o, se precedente, fino alla data di decesso dell'assicurato e di una successione di premi annui relativi all'assicurazione complementare.

La prima annualità di premio, anche se frazionata in più rate, **è dovuta per intero**.

**Premi ricorrenti** dell'assicurazione principale:

- i premi ricorrenti successivi al primo sono crescenti in base ad una percentuale pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinata in base al rapporto, diminuito dell'unità, tra l'indice del terzo mese antecedente la scadenza di ciascun premio e quello dello stesso mese dell'anno solare precedente;

<sup>3</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

<sup>4</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.



## Esempio

Per calcolare la percentuale di crescita da applicare al premio del mese di gennaio 2019 si considerano l'indice ISTAT del mese di ottobre 2018 (102,4) e l'indice ISTAT del mese di ottobre 2017 (100,9). La crescita del premio, pari a 1,5%, viene così determinata:

$$\frac{102,4}{100,9} - 1 = \frac{102,4 - 100,9}{100,9} = 1,5\%$$

- se da un anno solare al successivo l'indice diminuisce, la percentuale è convenzionalmente posta uguale a zero;
- il contraente può chiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto, in luogo dell'aumento del premio sopra descritto, di mantenere costante l'importo dei premi successivi al primo o di aumentarlo in base a una percentuale prestabilita del premio del primo anno;
- a partire dalla sesta annualità, una sola volta ogni 5 anni e a condizione che i premi siano regolarmente versati, il contraente può richiedere, almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto, che i successivi premi ricorrenti siano costanti e pari ad un importo minore o maggiore rispetto al premio ricorrente iniziale di una percentuale pari al massimo a:
  - 25% per richieste effettuate dal sesto al decimo anno;
  - 50% per richieste effettuate dall'undicesimo al quindicesimo anno;
  - 100% per richieste effettuate dal sedicesimo anno, con un minimo di 150,00 € di premio ricorrente, ferma restando la possibilità di riduzione del contratto (→ art. 25).
- le annualità di premio sono corrisposte nella rateazione scelta dal contraente alla sottoscrizione del contratto, fermo restando che la rata minima deve essere almeno pari a 150,00 €, al netto dei diritti (→ art. 24); la rateazione è modificabile nel corso del contratto con richiesta scritta effettuata almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto a partire dalla quale si desidera il cambio di rateazione. Non sono previste addizionali di frazionamento;
- ad ogni rata di premio ricorrente corrispondono un capitale assicurato iniziale e un numero di quote di OICR

Generali Italia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento dei successivi premi previa informazione per iscritto al contraente e senza applicare le eventuali penalità previste in caso di interruzione del piano di versamenti. In tale caso è interrotta l'assicurazione A.C.M.A. - I.S.

**I premi annui** dell'assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. / A.C.M.A. - I.S. Plus sono costanti e pari a 30 euro.

I premi non sono dovuti:

- dopo la scadenza della relativa assicurazione;
- in caso di richiesta di interruzione dell'assicurazione da parte del contraente, dopo la quinta annualità;
- in ogni caso a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento dei 74 anni dell'assicurato.

## Art. 20 Limiti e mezzi di versamento del premio

La somma del premio ricorrente iniziale e del premio annuo relativo all'assicurazione A.C.M.A. - I.S., al netto dei diritti (→ art. 24), deve essere compresa tra € 1.200,00 e € 10.000,00.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

I versamenti per:

- frazionamenti quadrimestrali, bimestrali e mensili per premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.800,00 e € 4.999,99
- premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.200,00 e € 1.799,99, con qualsiasi frazionamento

possono avvenire con la seguente modalità:

- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SEPA Direct Debit); in caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia.

In tutti gli altri casi, i versamenti possono avvenire anche con:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;

- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato<sup>5</sup>;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale<sup>6</sup> intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>7</sup>;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

**Non è possibile versare i premi in contanti.**

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), per i quali fa fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia.

I premi delle assicurazioni complementari devono essere versati insieme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione principale.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 21 Durata

#### Assicurazione principale

Il contratto (assicurazione principale) è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

#### Assicurazione complementare (A.C.M.A. – I.S. / A.C.M.A. – I.S. Plus)

L'assicurazione complementare ha una durata pari al periodo traguardo (→ art. 2), salva l'estinzione dell'assicurazione stessa nei seguenti casi:

- sospensione del versamento dei premi dell'assicurazione principale;
- a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento del 74° anno di età dell'assicurato;
- richiesta scritta del contraente di interruzione del versamento dei relativi premi, a condizione che siano trascorsi 5 anni dall'attivazione dell'assicurazione.

### Art. 22 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)).

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Se il versamento è effettuato con addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

<sup>5</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

<sup>6</sup> In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

<sup>7</sup> Vedi nota 5.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 23 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia<sup>8</sup> o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di:

- imposte
- parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto (→ art. 24), indicate nella proposta e nella polizza.

Per la parte espressa in quote di OICR, se la richiesta di recesso ( → [Definizioni](#)) avviene dopo il secondo giorno antecedente il giorno di valorizzazione, viene restituito il controvalore del numero di quote assicurate, aggiunti i costi (→ art. 24) applicati alla parte di premio espressa in quote di OICR (il controvalore è calcolato sulla base del valore unitario delle quote degli OICR nel giorno di riferimento, definito all'art. 7, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente degli OICR).

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 24 Costi

*Costi sul premio*

<b>Diritti di emissione</b>	10,00 euro	
<b>Diritti di quietanza</b>	0,50 euro per pagamenti tramite SDD 3,00 euro negli altri casi	per ogni rata di premio successiva alla prima
<b>Costi percentuali</b>	6,50% 4,50% 1,00%	sul premio ricorrente: per le prime cinque annualità per le annualità dalla sesta alla decima per le annualità successive

Caricamenti sul premio relativo alla copertura A.C.M.A. - I.S e . A.C.M.A. - I.S Plus

costi percentuali	12,0%
-------------------	-------

*Costi di riduzione*

Se non sono state interamente versate le prime 5 annualità di premio si applica una percentuale di riduzione sulla parte del contratto a premi ricorrenti, al valore in gestione separata e al valore in quote. Tale percentuale è determinata in base alle annualità già versate, come segue:

<b>Annualità intere versate</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Da 5</b>
Penale di riduzione	10%	5%	0%

*Costi per riscatto*

Si applicano sul valore del contratto, oltre agli eventuali costi di riduzione sopra indicata, le seguenti penali determinate in base al momento in cui è effettuata la richiesta di riscatto e al numero di premi ricorrenti interamente versati:

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorse 5 annualità: la percentuale di diminuzione del valore del contratto è pari all'1,00% per ogni anno e frazione di anno mancante al decimo:

<b>Anni mancanti al decimo</b>	<b>Costi per riscatto</b>
8	8,00%

<sup>8</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).



7	7,00%
6	6,00%

Se il riscatto è chiesto tra la 5° e la 10° ricorrenza annuale: la percentuale di diminuzione del valore del contratto è pari all'1,00%.

Se il riscatto è chiesto dopo la 10° ricorrenza annuale: nessuna penale.

*Costo per switch*

Switch	
Prima operazione	gratuita
Ogni successiva operazione	€ 60,00

*Costi sugli investimenti (OICR e gestione separata)*

Commissione per la gestione e l'amministrazione del contratto: 2% su base annua, prelevata dalla parte del contratto investita in quote di OICR in occasione del remix (→ art. 10).

Periodicità di prelevamento: ad ogni ricorrenza annuale e in caso di riscatto (→ art. 27), decesso, riassetto automatico della linea di investimento (→ art. 9), modifica del capitale protetto (→ art. 11), switch (→ art. 12), riduzione (→ art. 25) e riattivazione (→ art. 26).

L'addebito delle commissioni può avvenire solo mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto. A partire dal termine del periodo traguardo, la percentuale di cui sopra si riduce all'1,5% su base annua.

Per quanto concerne i costi puntuali dei singoli OICR, si rinvia ai relativi prospetti resi disponibili sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it).

**SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?**  **SI**  **NO**

### **Art. 25 Interruzione del piano di versamento dei premi**

#### **Prestazione ridotta**

**Se non sono versate almeno le prime 3 annualità** di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, **il contratto si estingue e i premi ricorrenti versati sono acquisiti** da Generali Italia.

**Se sono versate almeno le prime 3 annualità** di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, il contratto resta in vigore per la **prestazione ridotta**, pari alla somma del valore in gestione separata ridotto e del valore in quote ridotto (→ art. 24); l'assicurazione complementare A.C.M.A. I.S. / A.C.M.A. I.S Plus si estingue.

Il **valore in gestione separata ridotto** è ottenuto applicando una riduzione percentuale (→ art. 24) alla somma dei capitali assicurati derivanti dai premi versati, in vigore alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di scadenza della prima rata di premio non versata, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute in tale intervallo di tempo.

La percentuale di riduzione è applicata al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede la data di interruzione del piano di versamento dei premi. Per le rate di premio versate tra l'ultima ricorrenza annuale del contratto e la data di interruzione del piano di versamento dei premi non si applica la rivalutazione.

Il valore in gestione separata ridotto **si rivaluta**, come previsto dalla clausola di rivalutazione (→ art. 5), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Il **valore in quote ridotto** è ottenuto riducendo della medesima percentuale il numero di quote in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata e moltiplicando il numero ottenuto (relativo a ciascun OICR) per il valore della quota (degli OICR stessi) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli ha inviato avvisi di scadenza né ha provveduto all'incasso a domicilio, anche se ciò è avvenuto per i premi precedenti.

#### **Rivalutazione del capitale assicurato ridotto**

Il capitale assicurato ridotto si rivaluta, come previsto dalla clausola di rivalutazione (art. 5), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.



La **prestazione ridotta in caso di decesso** è pari alla somma di:

- valore in gestione separata ridotto, valutato alla data del decesso
- valore in quote ridotto, ottenuto moltiplicando il numero di quote (relativo a ciascun OICR) aumentato dello 0,2%, per il valore della quota (degli OICR stessi) nel giorno di riferimento di cui all'art.7.

### **Capitale protetto ridotto**

In caso di riduzione della prestazione, è ridotto di conseguenza e proporzionalmente il capitale protetto.

### **Garanzie**

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, la garanzia in caso di decesso e, a partire dal termine del periodo traguardo, in caso di riscatto cessa di operare.

## **Art. 26 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione**

Se il versamento dei premi è interrotto, il contratto **può essere riattivato entro un anno** dalla scadenza della prima rata non versata; tuttavia, trascorsi 6 mesi, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia.

La riattivazione è:

- possibile solo dopo che i premi arretrati sono stati versati, aumentati per la parte in gestione separata degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione
- non consentita se successivamente all'interruzione del piano di versamento dei premi sono stati effettuati: riscatti parziali (→ art. 27), switch (→ art. 12), modifica del capitale protetto (→ art. 11).

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di riattivazione stessa e non può essere inferiore al tasso legale di interesse applicabile alla data di riattivazione.

Gli interessi di riattivazione non si applicano alla parte di premio destinata all'investimento in quote di OICR

La riattivazione del contratto:

- ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in gestione separata e il numero di quote di OICR (quote assicurate), il capitale protetto e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta;
- produce le quietanze relative alle rate di premio non corrisposte, tenendo conto:
  - degli interessi sopra descritti;
  - della ripartizione della linea collegata al contratto al momento della riattivazione;
- annulla e riesegue tutti i remix eventualmente effettuati sul contratto tra la data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta e la data della riattivazione. Se nello stesso intervallo di tempo sono stati eseguiti riassetti automatici della linea di investimento collegata al contratto, questi sono annullati e, una volta determinato il numero di quote assicurate relative a ciascun premio, viene effettuato un unico riassetto che allinea le prestazioni espresse in quote alla ripartizione corrente della linea collegata al contratto.

## **Art. 27 Riscatto**

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia<sup>9</sup> o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

### **Riscatto totale**

Si può chiedere se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- sono state versate almeno 3 annualità per di premio ricorrente.

L'importo di riscatto totale è pari al valore del contratto (→ art. 4) alla data di richiesta del riscatto, al netto dei costi (→ art. 24), determinato attraverso un'operazione di remix (→ art. 10).

<sup>9</sup> V. nota 4.

In caso di riscatto, il valore del contratto è maggiorato, in funzione del numero di annualità intere corrisposte, di un **bonus** pari a:

- 1,50% se sono state versate almeno 15 annualità di premio;
- 2,00% se sono state versate almeno 20 annualità di premio;
- 2,50% se sono state versate almeno 25 annualità di premio.

In caso di riscatto a partire dal termine del periodo traguardo, se il piano di versamento è stato regolarmente versato, è **garantito** un importo almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali e/o modifica del capitale protetto (→ art. 11).

### **Riscatto parziale**

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità per il calcolo del valore di riscatto totale.

Il contraente indica la percentuale del valore del contratto che intende riscattare. Tale percentuale è applicata sia al valore in gestione separata sia al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che rimane dopo il riscatto stesso **non possono essere inferiori a 2.000 euro**.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali (compreso il capitale protetto) sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

## **ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO**

### **Art. 28 Beneficiario**

Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto a Generali Italia, o per testamento.

La designazione del beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato per iscritto a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

### **Diritto proprio del beneficiario**

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>10</sup>.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

### **Art. 29 Cessione, pegno e vincolo**

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di cessione, tutti i servizi a richiesta vengono disattivati; devono eventualmente essere richiesti di nuovo dal cessionario (chi beneficia della cessione).

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

<sup>10</sup> Art. 1920 del Codice civile.

### **Art. 30 Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Nei limiti di legge<sup>11</sup> le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### **Art. 31 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 32 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>12</sup>. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail:generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### **Art. 33 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamento dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

<sup>11</sup> Art. 1923 del Codice Civile.

<sup>12</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

## ALLEGATO N. 1

### Composizione delle linee di investimento

Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento Multi-Emerging Markets, Multi-Global Plus e Europe Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.

#### Linea Multi-Emerging Markets

Tipologia	Nome Comparto	ISIN	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST	LU0900382812	9%
	BG SELECTION EASTERN EUROPE	LU0900381178	3%
	BG SELECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA	LU0978515814	6%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	LU0900384867	9%
	BG SELECTION LATIN AMERICA EQUITIES	LU0978516978	8%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKETS SOLUTION	LU0900386482	16%
	GIS CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITIES	LU0145469952	2%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	LU1698607188	16%
	LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES	LU0997469712	12%
	BG SELECTION GREATER CHINA EQUITIES	LU0900383620	5%
Flessibili Globali	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	LU0997468664	3,5%
Globali	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	10,5%

#### Multi-Global Plus

Tipologia	Nome comparto	ISIN	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA&MIDDLE EAST	LU0900382812	2%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	LU0900384867	5%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKET SOLUTIONS	LU0900386482	2%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	LU1698607188	3%
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	LU0900381509	10%
	BG SELECTION T-CUBE	LU0900381335	5%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND	LU1016195320	5,5%
	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	15,5%
	LUX IM GLOBAL ESG	LU1698607774	4%
	LUX IM PICTET FUTURE TRENDS	LU1130036186	5%
	LUX IM SMART INDUSTRIES	LU1698612261	8%
Flessibili Globali	GENERALI SMART FUND FIDELITY WORLD	LU1718712042	4%
	GIS GLOBAL EQUITY FUND	LU0260157663	4%
	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	LU0997468664	4%
	LUX IM INNOVATION STRATEGY	LU1732782849	3%
	LUX IM MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE & INFRASTRUCTURE EQUITIES	LU1016170091	2%
Aree Geografiche	BG SELECTION INVESCO EUROPE	LU0900383208	3%
	LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES	LU0997470306	15%

#### Linea Europe Plus

Tipologia	Nome comparto	ISIN	%
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	LU0900381509	15%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND	LU1016195320	10%
	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	11%
Flessibili Globali	GIS SRI AGEING POPULATION	LU1234787205	10%
	GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	LU0260159362	7%
Aree Geografiche	BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES	LU0900383208	6%
	GIS SRI EUROPEAN EQUITIES	LU0145455571	5%
	LUX IM EUROPEAN EQUITIES	LU0997468235	20%
	LUX IM SMALL MID CAP EURO EQUITIES	LU1016201664	10%
	SYCOMORE SHARED GROWTH	FR0010117085	6%

## ALLEGATO N. 2


A titolo esemplificativo (in coincidenza di una ricorrenza annuale) di seguito si riporta come aumenta la percentuale di protezione rispetto al premio investito, al netto dei diritti e cifra fissa, che equivale a quanto deve essere presente in gestione separata.

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata	Parte in OICR
25	47,76%	52,24%
24	49,19%	50,81%
23	50,67%	49,33%
22	52,19%	47,81%
21	53,75%	46,25%
20	55,37%	44,63%
19	57,03%	42,97%
18	58,74%	41,26%
17	60,50%	39,50%
16	62,32%	37,68%
15	64,19%	35,81%
14	66,16%	33,89%
13	68,10%	31,90%

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata	Parte in OICR
12	70,14%	29,86%
11	72,24%	27,76%
10	74,41%	25,59%
9	77,64%	23,36%
8	78,94%	21,06%
7	81,31%	18,69%
6	83,75%	16,25%
5	86,26%	13,74%
4	88,25%	11,15%
3	91,50%	8,49%
2	94,26%	5,74%
1	97,09%	2,91%
0	100,00%	0%

## Sommario

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	5
Art. 1 Oggetto del contratto	5
Assicurazione principale	5
Art. 2 Premi e loro investimento	5
Art. 3 Prestazione e garanzia	6
Art. 4 Valore del contratto	6
Art. 5 Clausola di rivalutazione	6
Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR	7
Art. 7 Giorno di riferimento	7
Servizi connessi all'assicurazione principale	7
Art. 8 Servizio di scelta della linea di investimento	7
Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento	8
Art. 10 Remix	8
Art. 11 Servizio di modifica del capitale protetto su richiesta	9
Art. 12 Servizio "switch": cambio tra linee di investimento	10
Assicurazione complementare (obbligatorie)	10
Art. 13 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)	10
Art. 14 A.C.M.A. - I.S. Plus	10
CHE COSA NON È ASSICURATO?	10
Art. 15 Persone non assicurabili	10
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	11
Art. 16 Esclusioni	11
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	11
Art. 17 Dichiarazioni	11
Art. 18 Richieste di pagamento a Generali Italia	12
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	12
Art. 19 Piano di versamento dei premi	12
Art. 20 Limiti e mezzi di versamento del premio	13
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	14
Art. 21 Durata	14
Art. 22 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	14
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	15
Art. 23 Recesso	15
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	15
Art. 24 Costi	15
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	16
Art. 25 Interruzione del piano di versamento dei premi	16
Art. 26 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione	17
Art. 27 Riscatto	17
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	18
Art. 28 Beneficiario	18
Art. 29 Cessione, pegno e vincolo	18
Art. 30 Non pignorabilità e non sequestrabilità	19
Art. 31 Rinvio alle norme di legge	19



Art. 32 Foro competente .....	19
Art. 33 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	19
ALLEGATO N. 1 .....	20
Composizione delle linee di investimento .....	20
ALLEGATO N. 2 .....	21

